

Al personale dipendente
Sede

Bologna, data del protocollo

Oggetto: attivazione della possibilità di smart-working su richiesta del personale dipendente

In considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e dei conseguenti decreti attuativi (D.P.C.M. 1° marzo 2020 e D.P.C.M. 1° marzo 2020) e al fine di contenere il più possibile il contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus), siamo a comunicare che dal 9 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 il personale dipendente potrà prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81 del 22 maggio 2017, previa autorizzazione scritta del dirigente e rendicontazione delle ore effettive di lavoro prestate.

Nulla cambia per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro. A mero titolo esemplificativo, non cambiano le mansioni, l'orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo, ivi incluso il riconoscimento del buono pasto.

In particolare, per quanto riguarda l'orario di lavoro, questi dovrà essere svolto come da previsioni contrattuali, con eventuali momenti di interazione con la struttura aziendale. Variazioni di orario non daranno origine ad alcun trattamento retributivo o normativo aggiuntivo rispetto all'ordinario (es. straordinario). Inoltre, la prestazione agile non darà diritto ad alcuna indennità (a titolo meramente esemplificativo: indennità di trasferta, reperibilità, ecc.). La prestazione lavorativa potrà essere resa in un qualsiasi luogo scelto liberamente, con esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le attività da svolgere verranno condivise con il dirigente al quale dovrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito.

Durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità "Agile", è confermato il potere direttivo del datore di lavoro e il vincolo dei doveri propri del Lavoratore di cui all'art. 2014 e ss del Codice Civile (Diligenza, Obbedienza, Fedeltà e Riservatezza). Viene altresì confermato il potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all'esterno dei locali Aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dalla disciplina in materia di Privacy.

Nei limiti delle disponibilità aziendali, al fine di rendere la prestazione lavorativa, viene fornita su richiesta la necessaria strumentazione tecnologica.

La sopracitata dotazione che si rendesse necessaria allo svolgimento dell'attività "Agile", è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008.

L'Azienda si impegna a fornire al Lavoratore adeguata informazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona. In particolare, l'azienda, allega, alla presente comunicazione, l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, prevista dall'art. 22, comma 1, L. n. 81/2017.

Il dipendente si dovrà impegnare a rispettare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa in Lavoro Agile, sotto i seguenti aspetti:

- a. abitabilità dei locali:
 - divieto d'uso di locali interrati;
 - divieto d'uso di sottotetti/ammezzati che non hanno i requisiti di abitabilità.
- b. conformità dell'impianto elettrico;
- c. conformità dell'impianto termico;
- d. disponibilità di un locale che abbia uno spazio di circa 10 mq, che sia mantenuto in condizioni di igiene adeguata e che abbia un idoneo ricambio d'aria (finestre apribili, ventilazione forzata, ecc.);

a uso interno: GL pratica: n/a ds: 10.03.2020 T: E:

- e. temperatura dei locali adeguata alle esigenze dell'organismo umano;
- f. luminosità naturale e/o artificiale adeguata, evitando riflessi sullo schermo;
- g. disponibilità di un piano di lavoro con dimensioni sufficienti ad accogliere un laptop e l'eventuale documentazione cartacea e di una seduta che consenta di ottenere una postura corretta.

In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "Agile", il Lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio Amministrazione (comunicando il numero di protocollo del certificato medico digitale) e al dirigente sulla base delle consuete modalità in uso in Azienda. In tal modo, l'azienda bloccherà qualsiasi forma di interazione lavorativa.

Il Lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni Aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo Aziendale e che conseguentemente dovrà adottare, in relazione alla particolare modalità della prestazione "Agile", ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

La modalità di prestazione "Agile" cesserà in data 3 aprile 2020. Qualora lo stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 dovesse essere prolungato oltre tale termine, l'azienda comunicherà la proroga, con l'indicazione di una nuova data di scadenza.

Allegata alla presente comunicazione, l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 81/2017.

Cordiali saluti

Amministratore Unico
Amelia Luca
(firmato digitalmente)